



COMUNE DI BAIRO

Provincia di TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTODATTO Albana - Presidente	Sì
ANGELINO Marco - Consigliere	Sì
SASSOE' POGNETTO Daniele - Vice Sindaco	Sì
AMORE Rosa Maria - Consigliere	Sì
SCARLATO Ugo - Consigliere	Sì
BOLLA Ilario - Consigliere	Giust.
ZUBANI Gilberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor **MAGGIO DR. ALDO**.

Il Signor BERTODATTO Albana nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO l'art. 13 del D.L. n 201/2011, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214, con il quale si è provveduto a modificare il regime dell'IMU, anticipandone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, estendendo la base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale, determinando le aliquote base e modificando i moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sono previste le seguenti aliquote:

- 0,76 per cento aliquota di base dell'imposta
- 0,4 per cento aliquota base per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze
- 0,2 per cento aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 13 sopracitato consente ai comuni di modificare in aumento o in diminuzione tali aliquote fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali l'aliquota base, 0,2 punti percentuali l'aliquota per le abitazioni principali e soltanto di ridurre di 0,1 punto percentuale l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a), della legge 228/12 (legge di stabilità 2013) che, relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D, ha soppresso la quota riservata al comune, destinando totalmente allo Stato l'aliquota 0,76%;

VISTA la possibilità comunque di aumentare sino allo 0,3% l'anzidetta aliquota per gli immobili ad uso produttivo Categoria D, e di mantenere in capo al comune il maggior gettito ;

CONSIDERATO che il suddetto comma ha soppresso la riserva del 50% dell'imposta sugli altri immobili, diversi dalle abitazioni principali, a favore dello Stato che diviene conseguentemente totalmente comunale;

ATTESO che il Decreto Legge 21/05/2013, n. 54, ha disposto, per l'anno 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale, la sospensione dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- c) Terreni agricoli e fabbricati rurali;

PRESO ATTO che il Decreto n. 54/2013 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale, in caso di mancata adozione della soprarichiamata riforma entro il 31 agosto 2013, l'imposta municipale propria sugli immobili oggetto di sospensione andrà pagata entro il 16 settembre 2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2012 che ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta 2012, le aliquote e detrazioni qui sotto riportate:

- | | |
|--|-----------------|
| • Aliquota abitazione principale | 0,40 per cento |
| • Detrazione abitazione principale | € 200,00 |
| • Aliquota per immobili diversi da abitazione principale | 0,76 per cento |
| • Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,20 per cento; |

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2012;

RICHIAMATO il comma 156 dell'art 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 che, modificando l'art. 6, comma 1, del D.lgs 30/12/1992, n. 504, ha affidato al Consiglio Comunale la potestà di determinare le aliquote I.C.I.;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 Legge 296 del 27/12/2006, in base al quale le tariffe e aliquote relative ai tributi locali approvate entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio;

DATO ATTO che l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è stata differita al 30 giugno 2013 con l'articolo 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e successivamente al 30 settembre 2013 dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE le norme contenute nel D.L. 2/3/2012, n. 16 convertito in L. 26/04/2012, n. 44 che, in materia di pubblicazione delle delibere IMU, con l'introduzione del comma 13 bis al D.L. 201/2011, prevedevano, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, che le deliberazioni delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria dovessero essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale, stabilendo che gli effetti di tali deliberazioni retroagissero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenisse entro il 30 aprile dell'anno a cui la deliberazione si riferiva, in caso di mancata pubblicazione entro il 30 aprile le aliquote e la detrazione si intendevano prorogate di anno in anno;

VISTO il nuovo comma 13 bis, riscritto dal D.L. 8/04/2013, n. 35 convertito con modificazioni in L. 6/6/2013, n. 64 il quale recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

RITENUTO pertanto, al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, **di confermare in via provvisoria**, per l'anno d'imposta 2013, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- Aliquota abitazione principale 0,40 per cento
- Aliquota per immobili diversi da abitazione principale 0,76 per cento
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

RITENUTO altresì di mantenere, per l'anno 2013, la misura della detrazione per l'abitazione principale in € 200,00;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di determinare **in fase provvisoria**, in attesa di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31/08/2013, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU per l'anno 2013:
 - Aliquota di base pari a 0.76 per cento
 - Abitazione principale e pertinenze 0.4 per cento
 - Immobili rurali strumentali alle attività agricole 0.2 per cento
3. Di determinare **in fase provvisoria** le seguenti detrazioni per l'anno 2013:
 - a. € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b. la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio del soggetto passivo d'imposta di età inferiore a 26 anni purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un massimo di 400,00 euro da sommarsi alla detrazione di € 200,00 per un totale massimo di € 600,00.
4. **Di dare atto che tali aliquote possono subire variazioni e che in tal caso saranno deliberate con nuovo atto entro il 30/09/2013.**
5. Di stabilire che le nuove aliquote deliberate con atto entro il 30/09/2013 avranno validità dal 01 gennaio 2013.
6. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento.
7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui al comma 13 bis, riscritto dal D.L. 8/04/2013, n. 35 e convertito con modificazioni in L 6/6/2013, n. 64.
8. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

per / Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....ASSENTE.....

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Aldo Maggio

b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

per / Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....ASSENTE.....

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Aldo Maggio

IL PRESIDENTE
F.to BERTODATTO Albana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

Bairo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

(art. 134, comma 3 – del D.lgs 267/2000). Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

X(art. 134, comma 4 – del D.lgs 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 – del T.U. degli Enti Locali - D.lgs 267/2000.

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO